

CARLO IANNELLO

**«La Consulta
ha abrogato
la tutela
della salute
individuale»**

PATRIZIA FLODER REITTER
a pagina 15

L'INTERVISTA **CARLO IANNELLO**

«Così la Consulta riscrive la Carta»

Il giurista: «Dopo la sentenza sul green pass sarà lecito imporre farmaci e vaccini anche solo per tutelare l'individuo. Che può scegliere di suicidarsi, non come curarsi»

di **PATRIZIA FLODER REITTER**

■ La sentenza 199 della Corte costituzionale, depositata il 23 dicembre, ha ritenuto «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale sollevate lo scorso febbraio dal Tribunale ordinario di Catania in merito alle norme emergenziali adottate durante la gestione del Covid-19. Con green passe obbligo vaccinale non ci sarebbe stata alcuna violazione dei diritti fondamentali: le esigenze di sanità pubblica vanno oltre gli interessi del singolo individuo. Uno scenario a dir poco inquietante per i prossimi anni. Ne parliamo con Carlo Iannello, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Professore, esamineremo alcuni passaggi della sentenza ma una cosa è certa: la Consulta spazza via l'articolo 32 della Costituzione nella parte in cui sancisce: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti im-

sti dal rispetto della persona umana».

«Purtroppo, in maniera sorprendente la Corte adotta un'interpretazione che di fatto abroga quell'articolo modificando il consolidato concetto di tutela della salute pubblica: un obbligo può essere imposto anche per la mera protezione della salute individuale. Quindi qualsiasi farmaco potrebbe essere oggetto di trattamento obbligatorio, indipendentemente dal fatto che protegga la salute degli altri prevenendo il contagio».

Nella sentenza 14 del 2023, l'interpretazione era ancora che un trattamento sanitario possa essere oggetto di un obbligo, purché vi sia un doppio beneficio per la collettività e per l'individuo che si sottopone al trattamento.

«Oggi la Corte la contraddice, perché separa incredibilmente la salute pubblica dalla prevenzione dal contagio. L'odierna sentenza va letta con lo sguardo verso il futuro, non verso il passato. E i principi affermati varranno per i prossimi anni, è questo che preoccupa».

Per i giudici del più importante organo di garanzia costituzionale, l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 «mirava a tutelare la salute pubblica [...] risolvendosi in una misura finalizzata [...] a preservare gli ospedali (anche) dall'eccessivo sovraccarico dovuto all'aumento delle ospedalizzazioni». Una discrezionalità che spalanca la strada a obblighi anche fuori emergenza pandemica.

«Aldo Moro scrisse l'articolo 32 a protezione della persona umana, ma se si seguisse l'indicazione della Consulta per la quale la riduzione della pressione sugli ospedali diventa fattore legittimante l'obbligo, non ci sarà più nessuna possibilità di contrastare una politica di trattamento obbligatorio di un farmaco o



Peso: 1-2%, 15-35%

vaccino, né tantomeno di sottrarsi».

È una sentenza che annulla la libertà di cura.

«Se cambia l'idea di salute pubblica, sparisce la dimensione individuale e qualsiasi farmaco, in quanto in grado di avere un effetto positivo sulla salute del singolo cittadino, riduce il carico ospedaliero. Allora potrei essere obbligato a prendere anche le statine per abbassare il colesterolo "cattivo". Curiosamente, si rivendica il diritto di scegliere il suicidio medicalmente assistito ma si annulla l'autonomia individuale, l'autodeterminazione nelle cure».

L'Oms già a maggio 2022 diceva che la vaccinazione obbligatoria deve essere presa in considerazione per «obiettivi di salute pubblica, che

possono anche essere al servizio di obiettivi sociali ed economici».

«È l'idea distorta di tutela della salute pubblica che cerca sempre più di affermarsi. Ormai quello che vale è il ragionamento economico. Non possiamo definanziare la sanità e coprire l'inefficienza introducendo obblighi sanitari, tenendo medicalizzata tutta la popolazione: è una politica che può volere solo una grande casa farmaceutica».

I giudici ribadiscono che un trattamento sanitario può considerarsi lecito «pur se comporti il rischio remoto di conseguenze avverse anche gravi». Non è preoccupante questo dichiarato disinteresse per la salute del singolo cittadino?

«Durante l'emergenza non

solo non erano imposti diagnosi e accertamenti preventivi alla vaccinazione come voleva la sentenza 258 del 1994, ma erano osteggiati quei cittadini che preoccupati per il loro stato di salute chiedevano un'esenzione. La consulta si adegua alle idee che si sono affermate durante la pandemia sul sacrificio individuale per il bene collettivo. Lascia stupefatti che la cultura costituzionalista non si sia mobilitata per difendere i principi che essa stessa ha dichiarato negli anni precedenti il Covid».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LOGICO Carlo Iannello, professore di diritto costituzionale



Peso: 1-2%, 15-35%